



FORMAZIONE



Le dispense

BESIDE YOU

Building European Systems for Investigation and DEfence of victims of human trafficking

Irene Peano

Università di Lisbona

Tratta e sfruttamento
sul lavoro

“La legge da sola non è in grado di garantire l’assenza di sfruttamento, la miglior garanzia è la consapevolezza dei lavoratori e la presa di responsabilità da parte loro.”



L’IRES Piemonte

realizza in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il progetto “Beside You– Building European Systems for Investigations and Defence of Victims of Human Trafficking”.

Il progetto è finanziato dal Consiglio d’Europa.



CURRICULUM VITAE

Irene Peano

QUALIFICA e INCARICHI

Irene Peano è attualmente ricercatrice post-doc presso l'Istituto di Scienze Sociali dell'Università di Lisbona, in Portogallo. Ha precedentemente ricoperto un incarico di ricerca come Marie Curie fellow presso l'Università di Bologna (2012-2016) ed è stata visiting professor presso l'Istituto di Ricerca dell'Università di Bucarest (Romania) tra il 2016 e il 2017. Nel 2011, ha conseguito un dottorato di ricerca in Antropologia Sociale presso l'Università di Cambridge (Regno Unito). La sua ricerca si focalizza sul tema dello sfruttamento del lavoro migrante, con particolare riferimento al lavoro sessuale e a quello agricolo, analizzando l'intersezione di dinamiche di classe, razza e genere, e di diversi dispositivi di controllo e soggettivazione nel determinare e riprodurre tali meccanismi di sfruttamento, marginalizzazione e isolamento. Allo stesso tempo, si occupa di indagare e sostenere attivamente processi di organizzazione e resistenza contro tali regimi di sfruttamento.

Tra il 2005 e il 2008 ha condotto una ricerca sul campo a Benin City, Nigeria, analizzando il fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, per poi continuare tale percorso anche in Italia, dapprima nella città di Torino e hinterland, e poi all'interno delle baraccopoli/campi di lavoro sorti in diversi distretti agro-industriali (soprattutto nel Tavoliere e nella Piana di Gioia Tauro). Parallelamente, si occupa di lavoro agricolo, conducendo dal 2012 lavoro sul campo in Italia e, dal 2015, anche in Romania e Bulgaria. Attualmente la sua indagine si concentra sul ruolo dello spazio nei processi di contenimento e soggettivazione, e su possibili genealogie dell'attuale condizione in cui è costretta la forza-lavoro immigrata nei distretti agro-industriali, in particolare in relazione all'intervento del regime fascista nella trasformazione della produzione agricola (bonifica umana, impiego di lavoro forzato, trasposizione dei metodi impiegati nelle colonie, soppressione del dissenso e dei movimenti bracciantili). Molte delle sue pubblicazioni sono reperibili gratuitamente sulla sua pagina del portale academia.edu.



Il concetto di «sfruttamento» è passato di moda, anche per influenza della crisi economica, un grande impulso dal basso viene però dai lavoratori stranieri, ed è importante ragionare su questo.

Definizione sfruttamento lavorativo: il termine “sfruttamento” non è comune nelle discipline giuridiche, a parte la dimensione internazionale, e non necessariamente con valenza negativa. In Italia dobbiamo considerare il diritto del lavoro, che ricade nella sfera civile; a questo proposito vanno considerati alcuni documenti fondamentali tra cui lo statuto dei lavoratori (costruito nel tempo sotto la spinta dei lavoratori stessi). La legge da sola non è in grado di garantire da sola l’assenza di sfruttamento, la miglior garanzia è la consapevolezza dei lavoratori e la presa di responsabilità da parte loro. La legge è inoltre soggetta ad interpretazioni.

Altri documenti di riferimento utili: contrattazione collettiva (contratti interconfederali, CCNL, Contratti territoriali, contratti aziendali), contratti individuali, che nell’ordine non possono essere peggiorativi, ovvero non possono ridurre i diritti del lavoratore e della categoria cui si riferiscono.

Secondo i dati dell’Ispettorato del Lavoro riferiti al 2016, l’irregolarità contrattuale è sia parziale (parziali violazioni, lavoro grigio) che totale (un numero significativo, 33,4% sul campione, di lavoratori totalmente in nero). Una cosa interessante è che solo un numero esiguo di questi lavoratori irregolari riguarda persone prive del titolo di soggiorno: questo fatto rispecchia il cambiamento del fenomeno (ultimo decreto flussi è del 2011), con l’avvio degli arrivi per richiesta asilo (diverse forme di protezione internazionale, persone che lavorano con questi permessi di soggiorno in ambiti tipici dello sfruttamento, tipo quello agricolo). Ci sono anche moltissimi lavoratori dell’UE (Romania) senza problemi di permesso di soggiorno che subiscono molto sfruttamento lavorativo, in alcuni casi anche più degli extra-comunitari. Dunque non sarebbe l’assenza di permesso di soggiorno in sé a determinare lo sfruttamento lavorativo, **sebbene le leggi sull’immigrazione (a partire dalla cosiddetta ‘Turco-Napolitano’ del 1998) abbiano contribuito in maniera significativa a creare una forza-lavoro ricattabile e quindi sfruttabile, e di conseguenza a smantellare progressivamente le tutele per la totalità dei lavoratori e lavoratrici. Per comprendere fino in fondo i meccanismi che favoriscono lo sfruttamento lavorativo è necessario indagare le politiche di controllo della mobilità nel loro complesso, e quindi oltre alla disciplina dell’immigrazione extra-europea anche l’allargamento ad est dell’Unione Europea e le politiche di precarizzazione del lavoro nel suo complesso.**



Un settore molto emblematico e sede di grande sfruttamento sono gli hub della logistica in nord Italia. Non si può parlare di “schiavitù” dal punto di vista giuridico, ma sicuramente di “schiavitù salariata”; con cooperative che subappaltano a condizioni economiche molto basse.

Lo sfruttamento lavorativo è molto difficile da individuare, il problema è la mancanza di tutela per alcune categorie (es. chi non ha un permesso di soggiorno, ma anche chi lavora nella produzione commercializzazione di merci illegali o contraffatte, o nella prostituzione); un problema ancora più ampio è il costo del lavoro (ad esempio in agricoltura il prezzo è deciso dall’anello che sta più in alto, ovvero la grande distribuzione, con rapporti di forza del tutto sbilanciati). Esistono però sentenze cui si possono rifare anche lavoratori stranieri – anche senza permesso di soggiorno - per richiedere una giusta retribuzione. **Attualmente si registra una tendenza in ambito giuridico a riconfigurare lo sfruttamento come una condizione eccezionale (mentre è evidente come questo sia sempre più generalizzato lungo una scala di intensità variabili) e a disciplinarlo all’interno del codice penale.** Secondo quanto prevede il diritto penale, si richiede normalmente la denuncia come atto necessario per accedere alla tutela (meccanismo premiale), dove il soggetto è tutelato in quanto vittima (ma sussiste la questione spinosa del consenso). Le recenti modifiche alla legge sul caporalato si sono rivelate molto poco efficaci ad affrontare il problema alla radice; questo perché lo sfruttamento lavorativo non dovrebbe essere delegato solo al diritto penale. Esistono anche leggi che contribuiscono a creare sfruttamento (politiche migratorie, criminalizzazione della povertà). D’altra parte, nella disciplina del lavoro, già la definizione stessa di lavoro subordinato sottintende il fatto che le parti non hanno lo stesso peso: in un sistema basato sul profitto è evidente che ci debba essere uno sfruttamento per ricavare quanto serve. E’ necessario inoltre sfatare il mito del settore agricolo al sud come un settore arretrato (**mentre è evidente come sia inserito in un sistema globale teso a scaricare sugli ultimi anelli della filiera i costi**); l’agricoltore spesso è **strangolato dalla grande distribuzione (GDO) e si rifà sui lavoratori. Oltre alla GDO, chi trae reale profitto sono i commercianti che spesso organizzano anche la manodopera, decidono il prezzo e le quantità da produrre.** Ci sono situazioni di segregazione, senza libertà di movimento, cibo, paga nulla o decurtata di spese per vitto e alloggio, ricatti e sfruttamento sessuale su lavoratrici donne **da parte di agricoltori e intermediari.** Inoltre, **chi si occupa di fornire manodopera a basso costo per l’agricoltura in alcuni casi è dedito anche allo sfruttamento della prostituzione.**

L’ Art. 18 del T.U. sull’immigrazione, per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo, ha un’efficacia molto bassa. I casi di condanna per sfruttamento sessuale sono forse un po’ più numerosi anche se non ricalcano assolutamente la realtà.

In alcuni casi, come in Romania, lo sfruttamento si configura come tratta, avvenendo in loco il reclutamento attraverso annunci ingannevoli, intermediazione via internet o sui giornali locali, o passaparola approfittando di un alto tasso di inoccupazione. Per i Rumeni, Bulgari e Polacchi dunque si possono ipotizzare reati di tratta, perché tutto il percorso dal punto di origine appare organizzato. Interventi antitratta in Romania sono poco inci-



sivi (qualche decina l'anno) ma comunque vengono intercettate delle persone ed aiutate a trovare delle alternative. In provincia di Foggia metà degli stranieri sono rumeni, **tra gli italiani invece** molti braccianti "falsi" che percepiscono misure previdenziali ma non lavorano.

Strumenti giuridici nell'ambito dello sfruttamento lavorativo sono la Direttiva Rosarno o Direttiva 52 (recepita dall'Italia **nel 2012, in maniera parziale e** con molto ritardo, grazie a sollecitazioni da lavoratori agricoli africani in particolare), conseguentemente **alla rivolta di Rosarno**, allo sciopero di Nardò e ai fatti avvenuti in provincia di Caserta che rivelarono condizioni disastrose di lavoro **già dal 1989, quando venne** ucciso Jerry Masslo, un **militante antirazzista** sudafricano, a cui non era stato concesso lo status di rifugiato, **durante un tentativo di rapina**. La Direttiva 52 stabilisce aggravanti e sanzioni a datori di lavoro che impiegano **lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno**. Tra il 2013 e il primo semestre del 2014 sono stati rilasciati **appena 10** permessi di soggiorno di 6 mesi a vittime di sfruttamento lavorativo; tuttavia questi permessi di soggiorno sono difficili da rinnovare (permessi umanitari).

La legge contempla come reato la riduzione in schiavitù (complesso di leggi che tirano in ballo lo sfruttamento): è importante conoscere leggi per contrastare il discorso mediatico che parla di alcuni settori, di contesti più arretrati, o solo di alcune categorie. Schiavitù in senso legale stretto vuol dire esercitare su di una persona il diritto di proprietà, ma c'è anche la condizione di assoggettamento continuativo, del tutto interpretabile.

Legge contro il caporalato: prima solo sanzione amministrativa, dal 2011 dopo aver giaciuto in parlamento per anni, ora è reato penale, sempre pensando all'ambito agricolo ma applicabile in qualsiasi settore dell'economia (edilizia, servizi alla persona vd. badanti). Legge modificata recentemente grazie alle proteste di chi subisce sfruttamento in agricoltura, che ha danneggiato l'immagine del settore della produzione agroalimentare. Responsabilità non solo del caporale, ma anche del datore di lavoro. Meno evidente elemento della coercizione; si ispira alla direttiva 52 e alla riduzione in schiavitù e tratta, **ma con applicazione limitatissima**.

Casi di sfruttamento di richiedenti asilo sono stati identificati all'interno dei centri di accoglienza (ad es. a Mineo, in cui vari richiedenti venivano reclutati per lavorare in agricoltura **o nella prostituzione**); nel Chianti invece avviene il reclutamento per la vendemmia (caporali pakistani). In agricoltura ci sono indiani sikh che operano con dinamiche simili alla tratta, presa in carico a 360° del lavoratore, meccanismo di debito, procacciamento o acquisto di documenti (**dinamiche simili avvengono nel caso di lavoratori provenienti soprattutto da Bangladesh e impiegati nel commercio ambulante**). Recentemente passano anche per richieste di asilo, ma sicuramente esiste uno sfruttamento. Sembra ci sia consenso, accettazione, nella stessa maniera della prostituzione. Non ci sono invece esperienze investigative di denuncia di nigeriani che praticano accattonaggio.

Oggi rispetto al passato non ci sono riferimenti istituzionali che ci potevano essere un tempo, ma le azioni più efficaci sono quelle di presa di parola collettiva piuttosto che quelle di delega. Oggi c'è precarizzazione estrema del lavoro, le esperienze di lotte significative che hanno avuto più efficacia sono quelle in cui c'erano luoghi di aggregazione



in cui maturavano le autorganizzazioni (difficile in campagna sparpagliata). Le politiche governative tendono a smantellare questi luoghi perché pongono dei problemi di ordine pubblico (vedi Minniti che vuole chiudere i grossi CARA e **ad istituzionalizzare i cosiddetti 'ghetti' verso forme sempre più carcerarie**).



Allegati



Allegato I _Tratta e sfruttamento sul lavoro.pdf

Tratta e sfruttamento sul lavoro - Progetto Beside You Formazione per operatori sociali e Forze dell'Ordine

Irene Peano, Istituto di Scienze Sociali, Università di Lisbona

A thick orange line starts at the top left, goes down, then right, then down again, then right, then down again, ending in a vertical line that passes through two overlapping circles. The circles are orange and dark orange.

BESIDE YOU

Building European Systems for Investigation
and DEfence of victims of human trafficking